

Legge regionale 02 aprile 2004 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 15/04/2004

Istituzione, attribuzioni e disciplina della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 2

(Composizione)(1)

1. La Convenzione è composta da:

- a) il Presidente del Consiglio regionale, che la coordina;
- b) il Presidente della Regione;
- c) i Presidenti dei Gruppi consiliari; il Gruppo misto è rappresentato da due consiglieri designati dal Gruppo stesso;
- d) i componenti dell'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali;
- e) i componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea delle autonomie locali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;
- f) due rappresentanti designati, uno per ognuna, dalle Università degli Studi di Trieste e Udine;
- g) quattro rappresentanti designati, uno per ognuna, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) del Friuli Venezia Giulia;
- h) un rappresentante designato dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia del CONI;
- i) un rappresentante designato dal Comitato regionale dei corregionali all'estero;
- j) un rappresentante designato dal Centro servizi interprovinciale del volontariato;
- k) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nel Friuli Venezia Giulia;
- l) tre rappresentanti, uno per ciascuna delle minoranze linguistiche slovena, friulana e

germanofona, designati dalle associazioni culturali rappresentative di ciascuna minoranza;

m) tre ex consiglieri regionali designati dall'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

n) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

2. La Convenzione nomina un Vicecoordinatore scelto al proprio interno su proposta dei Presidenti dei Gruppi consiliari dell'opposizione.

3. Qualora le designazioni di cui al comma 1 non pervengano entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la Convenzione, decorso tale termine, può ugualmente iniziare i propri lavori con i componenti di diritto e quelli già designati.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 8, L. R. 19/2004